

BANDO

AI SENSI DELL'INTESA STATO/REGIONI SANCITA IL 18.12.2024 (REP. ATTI N. 249/CSR)
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 43 (RESIDENZE) DEL D.M. 27.7.2017, N. 332 E SS.MM.

PER LA SELEZIONE DI N. 1 PROGETTO TRIENNALE DI
CENTRO DI RESIDENZA IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO NEL VENETO
-TRIENNIO 2025-2027-

DGR n. 1058 dell'8.09.2025

Art. 1 – Riferimenti normativi

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Destinatari e requisiti di ammissibilità

Art. 5 – Dotazione finanziaria

Art. 6 – Costi ammissibili del progetto

Art. 7 – Istanza di partecipazione, documentazione da allegare, modalità e termini di presentazione del progetto

Art. 8 – Cause di inammissibilità delle istanze presentate

Art. 9 – Istruttoria delle proposte

Art. 10 – Valutazione dei progetti e comunicazione esiti

Art. 11 – Rendicontazione delle spese e liquidazione del sostegno finanziario

Art. 12 – Revoca dei contributi

Art. 13 – Evidenza dei contributi

Art. 14 – Variazioni di progetto

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Art. 16 – Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 1. - Riferimenti normativi.

-Art. 43 del D.M. 27.7.2017, n. 332 e ss.mm.ii;

-Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall'articolo 43 del D.M. 27.7.2017, n. 332 e ss.mm. sancita il 18.12.2024 (Rep. Atti n. 249/CSR);

-Accordo di programma triennale previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 dell'Intesa che definisce principi, finalità comuni e linee guida per l'individuazione e gestione delle progettualità di residenza per il triennio 2025-2027, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 869 del 29.07.2025, sottoscritto tra il Ministero della Cultura e la Regione del Veneto in data 26.08.2025;

- Piano annuale degli interventi per la cultura 2025, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 186 del 25 febbraio 2025 (Azione T2);

Art. 2 - Obiettivi.

1. La collaborazione interistituzionale tra il Ministero della Cultura (di seguito MiC) e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. si prefigge, per il triennio 2025-2027 i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di

creazione artistica anche a carattere multidisciplinare, a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano.

- b) qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi;
- c) favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Bando e così come stabilito dall'art. 6 dell'Intesa, si intende per:

- a) **Residenza** un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;
- b) **Centro di residenza** luogo in cui un Raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il Raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal Raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità del Centro di Residenza Raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo con esclusione di alcune categorie: i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturali, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le **imprese**, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di produzione e quelli di programmazione. Ciascun componente del Raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

Art. 4 – Destinatari e requisiti di ammissibilità.

- 1. Ai fini del presente Bando, secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 8 dell'Intesa, viene selezionata una progettualità di Centro di residenza nel Veneto, così come definito al precedente articolo.
- 2. Può presentare istanza ai sensi del presente Bando un Raggruppamento di soggetti professionali che svolgono attività di spettacolo dal vivo (enti, associazioni, fondazioni, comprese le società cooperative e le imprese sociali ed altre realtà di natura privata legalmente costituite prive di finalità di lucro, compresi gli enti del Terzo Settore, con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste da statuto) costituiti (o che dichiarano in sede di istanza di

impegnarsi a costituirsi se selezionati ad esito del bando) in Raggruppamento Temporaneo di Organismi (R.T.O.) o Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) o Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) o Consorzio.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora all'atto della presentazione dell'istanza non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, nei tempi e con le modalità indicate al punto 1. dell'allegato A1-REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, al presente Bando di cui forma parte integrante e sostanziale.

Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di Centro di residenza in risposta al presente Bando, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con il Centro di residenza in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti. I soggetti istanti e le progettualità presentate dovranno comunque, alla data di presentazione dell'istanza, possedere tutti i requisiti di ammissibilità indicati nel dettaglio nel sopra richiamato allegato A1 al presente Bando. Oltre ai sopracitati requisiti, le progettualità dovranno essere inerenti ad uno o più generi dello spettacolo dal vivo (danza, musica, teatro, circo contemporaneo, attività multidisciplinari), essere attuate nel territorio della Regione del Veneto ed essere realizzate, per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, tra il primo gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento (eccezionalmente per il solo anno 2025, le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026).

3. I requisiti previsti dall'allegato A1 devono essere conservati per la triennalità 2025-2027 sia in fase di presentazione del preventivo che in fase di presentazione del consuntivo dei costi.

Art. 5 – Dotazione finanziaria.

1. Per l'anno 2025 lo stanziamento di cui al presente Bando ammonta a complessivi euro 140.000,00, di cui fondi regionali per euro 76.000,00 e fondi ministeriali per euro 64.000,00. Il Raggruppamento la cui progettualità di Centro di residenza viene selezionata ai sensi del presente Bando deve garantire una quota di cofinanziamento pari almeno al 20% del costo complessivo del progetto, costo il cui ammontare non deve essere inferiore ad euro 175.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027.
2. Per le successive annualità 2026 e 2027 gli stanziamenti dei fondi regionali e ministeriali relativi al presente bando verranno stabiliti di concerto con il Ministero della Cultura, fermo restando che l'erogazione delle risorse da parte del MiC e della Regione del Veneto è subordinata all'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti di bilancio annuali.

Art. 6 – Costi ammissibili del progetto.

1. Sono ammissibili i costi, esclusivamente di natura corrente, relativi al progetto di Centro di residenza:
 - che siano direttamente sostenuti dal soggetto richiedente (inteso quale Raggruppamento o futuro Raggruppamento);
 - direttamente imputabili alle attività del progetto;
 - documentabili e tracciabili con documentazione fiscalmente valida;
 - riferiti all'arco temporale 1° gennaio - 31 dicembre dell'annualità di riferimento (per il solo anno 2025 i costi potranno essere riferiti ad attività realizzate entro il 31 marzo 2026).

Art. 7- Istanza di partecipazione, documentazione da allegare, modalità e termini per la presentazione del progetto.

1. I soggetti istanti devono presentare domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale, come da allegato A2-SCHEMA DI DOMANDA, parte integrante e sostanziale del presente Bando. All'istanza devono essere allegati obbligatoriamente il progetto artistico triennale (2025-2027), il programma dettagliato per l'anno 2025, (articolato secondo quanto individuato al punto 8 dell'Allegato A1 al presente Bando) utilizzando

la scheda progetto di cui all'allegato A3-SCHEDA PROGETTO e lo schema di bilancio relativo all'anno 2025, di cui all'allegato A4-SCHEMA BILANCIO al presente Bando, di cui fanno parte integrante e sostanziale.

All'istanza va altresì allegato:

- curriculum professionale dei soggetti costituenti (o che costituiranno) il Raggruppamento attestante l'esperienza (che ai fini dell'ammissibilità al Bando deve essere almeno triennale) maturata nell'organizzazione di attività di residenza nell'arco dell'ultimo decennio (2015-2024);
- eventuali accordi di partenariato;
- curriculum delle figure professionali impiegate nel ruolo amministrativo/organizzativo, tecnico e artistico nel progetto;
- curriculum dei tutor che accompagnano gli artisti in residenza;
- bilancio di esercizio approvato relativo all'anno 2024 (o ultimo bilancio approvato) di ciascun soggetto che compone il Raggruppamento;
- atto istitutivo del Raggruppamento che specifichi ruoli, funzioni ed oneri e che conferisca, con mandato collettivo, speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al raggruppamento stesso, qualificato mandatario, che in nome e per conto proprio e dei mandanti si rapporterà con l'Amministrazione regionale; **oppure dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento**, nei tempi e con le modalità indicate al punto 1. dell'allegato A1 al Bando (da presentare esclusivamente qualora all'atto della presentazione dell'istanza i soggetti che costituiscono il Raggruppamento non siano già costituiti - l'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà, comunque, essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'eventuale esito positivo della selezione, pena l'esclusione della progettualità selezionata);
- Atto Costitutivo e Statuto (ultimo approvato) di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale (sono esclusi dalla presentazione gli Enti locali);
- Scheda (allegato A5-SCHEDA SPAZI al Bando) relativa alla disponibilità e adeguatezza degli spazi del Centro di Residenza, come indicato al punto 5. dell'allegato A1;

2. Nell'istanza deve risultare l'impegno del Raggruppamento, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti nel presente Bando e a garantire i contenuti artistici e gli apporti finanziari minimi richiesti per il triennio 2025-2027.
3. Le istanze devono essere presentate perentoriamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. Qualora il termine per la presentazione delle istanze coincida con un giorno festivo, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante mandatario del Raggruppamento, o se non ancora costituito, dallo stesso, individuato nella dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, e anche dai Legali Rappresentanti di ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento.
5. L'istanza, a pena di inammissibilità, va trasmessa esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it sottoscritta con una delle seguenti modalità:
 - apposizione di firma digitale
 - oppure
 - sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del Legale Rappresentante mandatario del Raggruppamento in corso di validità (sempre in formato .pdf). In caso di Raggruppamento ancora non costituito l'istanza va inviata unitamente alle copie dei documenti di identità dei Legali Rappresentanti di ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento.
6. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: (denominazione soggetto) – Bando Centro di Residenza artistica 2025-2027 - articolo 43 (Residenze) D.M. 27.7.2017, n. 332 e ss.mm.

7. L'istanza deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Direzione Beni Attività culturali e sport e disponibile sia in allegato al presente Bando, sia sul sito internet all'indirizzo: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>.
8. L'istanza è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D.P.R. 642/1972. I soggetti esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell'istanza i motivi dell'esenzione.
L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:
 - la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non applicarla alla richiesta. Se non applicata, il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione;
 - la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

Art. 8 – Cause di inammissibilità delle istanze presentate.

1. Le istanze sono inammissibili e quindi escluse in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) presentate oltre il termine;
 - b) prive di valida sottoscrizione del legale rappresentante mandatario del Raggruppamento (o se non ancora costituito, dal Legale Rappresentante individuato nella dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento e anche dai Legali Rappresentanti di ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento);
 - c) che non utilizzino la modulistica allegata al presente Bando;
 - d) presentate con modalità differenti da quelle precedentemente descritte all'art. 7;
 - e) prive di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 9 – Istruttoria delle proposte.

1. L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dalla Direzione Beni attività culturali e sport – U.O. Attività culturali e Spettacolo.
2. L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al bando. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni.

Art. 10 – Valutazione dei progetti e comunicazione esiti.

1. La fase di valutazione e la selezione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili in sede istruttoria è affidata ad un Nucleo di Valutazione nominato dal Direttore della Direzione Beni Attività culturali e sport.
2. Il Nucleo di Valutazione di cui al comma 1. valuterà i progetti formalmente ammissibili, sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di cui all'allegato A6-ELEMENTI E CRITERI VALUTAZIONE al presente Bando, di cui fa parte integrante e sostanziale. Il punteggio massimo conseguibile da ciascuna progettualità, dato dalla somma dei punteggi di valutazione del soggetto proponente (max 30 punti) e di valutazione del progetto presentato (max 70 punti), è pari a punti 100.
3. Gli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità dei progetti e della valutazione degli ammessi al bando vengono formalizzati con Decreto del Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport, che approva la graduatoria delle progettualità ammissibili ed individua la progettualità di Centro di Residenza artistica selezionata per il triennio 2025-2027, nonché approva l'elenco delle progettualità escluse con le relative motivazioni.
4. Gli esiti vengono comunicati a tutti i soggetti istanti ed interessati tramite Posta Elettronica Certificata. In caso di non ammissione formale al bando o di non valutazione della progettualità presentata, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

Art. 11 – Rendicontazione delle spese e liquidazione del sostegno finanziario.

1. Il Raggruppamento titolare della progettualità di Centro di residenza selezionata per il triennio 2025-2027 è tenuto a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del programma di attività previsto per ciascun anno della triennalità.
2. La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento, direttamente sostenute dal soggetto (inteso come Raggruppamento) assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite alle attività svolte nell'arco temporale del programma. Le spese per l'IVA, realmente e definitivamente sostenute, possono essere ricomprese qualora non recuperabili, e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario.
3. Il bilancio preventivo e consuntivo di ciascuna annualità devono essere redatti secondo lo schema di cui all'allegato A4 al presente Bando, e devono essere riferiti alle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.
4. I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate nell'anno di riferimento e comunque la realizzazione delle attività deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio. Eccezionalmente per il solo anno 2025, le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine. (N.B. in tale caso il termine per la presentazione della rendicontazione è fissato alla data del 31.03.2026).
5. Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato da MiC e Regione del Veneto a sostegno del progetto copre fino al massimo del deficit esposto in bilancio, che comunque non può superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
6. La rendicontazione è costituita dalla seguente documentazione, presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
 - a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dalla struttura competente;
 - b) bilancio consuntivo per categorie di spesa, comprensivo di tutte le voci di uscita e di entrata riferite all'attività svolta;
 - c) copia dei contratti stipulati tra soggetto ospitante e artisti e/o formazioni artistiche ospitati in residenza;
 - d) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo complessivo del contributo assegnato da MiC e Regione. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario;
 - e) copia della documentazione contabile a giustificazione dell'intero contributo assegnato da MiC e Regione del Veneto. La documentazione contabile presentata:
 - e1) deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, quietanza affissioni pubbliche, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, voucher nel contesto di una prestazione occasionale, documentazione relativa a rimborsi di spese a piè di lista (vale a dire: dichiarazione del percipiente, copia dei giustificativi di spesa, dichiarazione del soggetto beneficiario sulla attinenza del rimborso al progetto), ricevuta riferita ad affitto di immobili e di attrezzature, a premi e concorsi, ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento) da parte di enti e associazioni;
 - e2) deve risultare pagata in misura corrispondente all'intera quota del contributo assegnato da MiC e Regione. Il pagamento di detti documenti contabili deve essere avvenuto mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto conto, integrato della ricevuta di bonifico qualora l'estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili;

- e3) deve essere intestata o riferibile con evidenza al soggetto beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità;
- e4) non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.
7. Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui i soggetti costituenti il Raggruppamento non risultino essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).
 8. La liquidazione dei contributi concessi avverrà a consuntivo, a seguito della presentazione e verifica della rendicontazione dell'attività svolta.
 9. La rendicontazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'annualità considerata e deve essere effettuata con le modalità stabilite. Su richiesta motivata del beneficiario potrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello considerato, fermo restando che tutte le spese devono essere relative ad attività concluse entro il 31 dicembre dell'annualità considerata. Eccezionalmente per il solo anno 2025, considerato che le attività potranno essere concluse al massimo entro il primo trimestre 2026 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine, la rendicontazione potrà essere presentata entro il 31.03.2026, ferma restando la possibilità, su richiesta motivata del beneficiario, di presentare tale documentazione entro e non oltre il 30.06.2026.
 10. In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo delle spese ammissibili di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20%. Nell'ipotesi in cui vi fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del cofinanziamento, operata per la percentuale eccedente il 20% rispetto all'importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione. Qualora il bilancio consuntivo delle spese ammissibili sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero cofinanziamento. L'importo del finanziamento pubblico e di almeno il 20% del finanziamento privato deve essere integralmente rendicontato per non determinare una corrispondente riduzione della concessione.
 11. La Regione potrà avviare controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese dal soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

Art. 12 – Revoca dei contributi.

1. I contributi verranno revocati nei seguenti casi:
 - rinuncia del beneficiario;
 - mancata realizzazione delle attività oggetto del progetto;
 - consuntivo delle spese ammissibili inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo;
 - presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art.11, comma 11 del presente Bando.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati in base alla legislazione vigente in merito.

Art. 13 – Evidenza dei contributi.

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a riportare, in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it del MiC – Direzione Generale Spettacolo insieme a quello della Regione del Veneto (da chiedere all'indirizzo cominfo@regione.veneto.it), completi di lettering.
2. Il soggetto beneficiario del contributo assume impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel progetto. Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi

compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Art. 14 – Variazioni di progetto.

1. Qualora il soggetto beneficiario vari in maniera sostanziale in corso d'anno il programma di attività rispetto a quello presentato in risposta al presente Bando o in corso del successivo biennio di riferimento deve tempestivamente comunicarlo alla Direzione Beni Attività culturali e sport, che potrà rivalutare il progetto ed eventualmente rideterminare l'entità del contributo concesso, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso.
2. La modifica del progetto di cui al precedente punto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente comunicazione alla Direzione Beni Attività culturali e sport deve risultare ampiamente documentata e giustificata.
3. Non sono ammessi rinvii della conclusione delle attività annuali contemplate dal progetto che si devono comunque concludere entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di riferimento, fatta eccezione per l'annualità 2025, come specificato all'art. 4 comma 2 e all'art. 11 commi 2 e 9 del presente Bando.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali.

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.

Art. 16 – Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Di seguito gli elementi e i contenuti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.:
 - Amministrazione competente: Regione del Veneto – Direzione Beni, Attività culturali e sport;
 - Oggetto del procedimento: Bando per la selezione di n. 1 progetto triennale di Centro di Residenza in materia di spettacolo dal vivo nel Veneto – Triennio 2025-2027;
 - Responsabile del procedimento: il Direttore pro-tempore della U.O Attività culturali e Spettacolo;
 - La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando e si concluderà entro 90 giorni;
 - L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è la Direzione Beni Attività culturali e sport – U.O. Attività culturali e spettacolo-Ufficio Spettacolo dal vivo.

Per informazioni

Direzione Beni, Attività Culturali e Sport
U.O. Attività culturali e Spettacolo
E.Q. Spettacolo dal vivo
Tel. 041/2795070 – 2688-3938-2691
Mail: spettacolocultura@regione.veneto.it

Allegati:

Allegato A1 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Allegato A2 – SCHEMA DI DOMANDA

Allegato A3 – SCHEDA PROGETTO

Allegato A4 – SCHEMA BILANCO

Allegato A5 - SCHEDA SPAZI

Allegato A6 – ELEMENTI E CRITERI VALUTAZIONE